



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

**Disposizioni relative alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)"**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (G.U.R.I. n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (G.U.R.I. n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (G.U.R.I. n. 26 dell'1 febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (G.U.R.I. n. 114 del 18 maggio 2018), recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 27/1 del 31 gennaio 2018, con il quale, unitamente alla ripartizione, tra le flotte degli Stati Membri, del totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione Europea, è stato riconosciuto all'Italia, per l'annualità 2018, un numero massimo di 30 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema "palangaro (LL)", fatta salva, in ogni caso, la possibilità di incrementare il suddetto massimale nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 17-07, con la quale le Parti Contraenti, unitamente all'adozione, a valere sul triennio 2018-2020, di un ulteriore incremento progressivo del Totale Ammissibile di Cattura (TAC) della specie tonno rosso, hanno confermato, almeno per l'annualità 2018, tutte le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 14-04;

VISTO, in particolare, il paragrafo 45.a della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07, in virtù del quale le Parti Contraenti possono inserire nei rispetti Piani Annuali di Pesca e di Capacità un maggior numero di operatori autorizzati alla cattura bersaglio del tonno rosso, al fine di meglio sfruttare le proprie possibilità di pesca;

VISTA la nota n. 2705, in data 31 gennaio 2018, con la quale questa Direzione Generale, in



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

ossequio alla sopra menzionata normativa sovranazionale, ha provveduto a trasmettere alla Commissione Europea il previsto Piano Annuale di Pesca e di Capacità, a valere sull'annualità 2018, richiedendo, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, l'inserimento, già a decorrere dalla corrente campagna di pesca, di 5 (cinque) posizioni aggiuntive nel settore del "palangaro (LL)";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, modificato da ultimo dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO che, in data 15 febbraio 2018, la Commissione Europea, con proprio documento n. Ares(2018)884028, ha, a sua volta, trasmesso al Segretariato dell'ICCAT il Piano Annuale di Pesca e di Capacità dell'intera Unione, accogliendo la richiamata richiesta di posizioni aggiuntive avanzata dall'Italia, già a valere sulla corrente annualità 2018;

CONSIDERATO che il richiamato Piano Annuale di Pesca e di Capacità dell'Unione Europea (quale Parte Contraente dell'ICCAT) è stato debitamente approvato in seno ai lavori dell'Intersessional Meeting del Panel 2 dell'ICCAT (Madrid – 5/7 marzo 2018);

RITENUTO che, in ragione delle ulteriormente accresciute possibilità di pesca e, soprattutto, del sopra descritto processo autorizzativo sovranazionale, sussistono, quindi, tutti i presupposti di fatto e/o di diritto sulla cui base procedere, sin dalla corrente campagna di pesca, all'incremento quantitativo delle flotte autorizzate alla pesca bersaglio del tonno rosso nel settore "palangaro (LL)";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, stabilendone termini e modalità, all'avvio dei pertinenti iter istruttori finalizzati all'individuazione delle richiamate posizioni aggiuntive nel predetto settore del "palangaro (LL)";

RITENUTO, altresì, necessario, in ragione di preminenti aspetti di natura tecnica e socio-economica, stabilire, nell'ambito del medesimo settore del "palangaro (LL)", una soglia di massimo incremento dei rispettivi contingenti individuali di cattura, onde favorire una più sostenibile distribuzione delle accresciute possibilità di pesca;

RITENUTO, in particolare, di dovere fissare la suddetta soglia di massimo incremento sulla base di un tasso medio di cattura determinato in applicazione al rapporto di proporzionalità (1/10) tra il settore della "circonazione (PS)" ed il settore del "palangaro (LL)", così come stabilito in Allegato IV al richiamato regolamento (UE) n. 2018/120;

DECRETA



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

**Articolo unico**

1. Fermi restando i massimali di cattura assegnati al sistema “palangaro (LL)”, di cui all’articolo 1 del Decreto citato in epigrafe n. 8876 del 20 aprile 2018 (recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020), con decorrenza dall’annualità 2018, possono essere autorizzate ulteriori 5 (cinque) imbarcazioni, in aggiunta a quelle di cui in Allegato 2 al Decreto di cui sopra, a condizione che le medesime siano in grado di soddisfare i seguenti requisiti tecnico-amministrativi:
  - a) abilitazione all’esercizio della pesca con l’attrezzo “palangaro derivante-LLD”, ovvero con il sistema “palangaro” purché in possesso dell’autorizzazione alla cattura bersaglio del pesce spada e/o dell’alalunga;
  - b) non risultare iscritta nel registro nazionale delle infrazioni gravi di cui alle pertinenti disposizioni normative, nell’arco del triennio antecedente la data di adozione del presente provvedimento;
  - c) piena conformità alle vigenti disposizioni europee in materia di monitoraggio a distanza delle attività di pesca (VMS - AIS), nonché di registrazione e trasmissione elettronica e/o cartacea dei dati di cattura;
  - d) disporre di un contingente individuale di cattura, pari ad almeno 25 tonnellate, per il segmento delle unità di LFT > 40 metri – 5,68 tonnellate, per il segmento delle unità di LFT > 24 metri e <= 40 metri – 5 tonnellate, per il segmento delle unità di LFT <= 24 metri;
  - e) non risultare nel novero delle unità, per le quali l’impresa di pesca richiedente ha rinunciato, ceduto o trasferito, in via definitiva, quote di cattura del tonno rosso o beneficiario di finanziamenti pubblici derivanti da bandi di arresto definitivo, nell’ambito dei programmi di riduzione della pertinente flotta tonniera.
2. Le istanze finalizzate all’individuazione delle richiamate ulteriori imbarcazioni aggiuntive, sulla base dei requisiti tecnico-amministrativi di cui al precedente comma 1, dovranno essere trasmesse, a pena d’inammissibilità, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando unicamente il modello in Allegato, debitamente corredato di:
  - copia dell’ultimo documento abilitativo (licenza di pesca e/o attestazione provvisoria) all’esercizio delle attività di pesca;
  - copia dell’ultima pagina del giornale di pesca (log-book), qualora i relativi obblighi di registrazione e/o trasmissione dei dati di cattura siano assolti in formato cartaceo.All’accertamento dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, provvederà direttamente questa Direzione Generale, di concerto con i competenti Organi di Controllo.
3. Qualora la trasmissione delle istanze di cui al precedente comma 2, avvenga per il tramite di posta elettronica certificata, le medesime dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi: [pemac3@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:pemac3@pec.politicheagricole.gov.it) – [pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it);
4. Ai fini del completamento del presente iter istruttorio, questa Direzione Generale, ove necessario, adotterà, quali criteri di priorità, riferiti alle imprese di pesca interessate:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

- la maggiore anzianità rispetto alla disponibilità di un contingente individuale di cattura, da valutarsi nell'arco del periodo 2007-2017;
  - ovvero, in subordine (a parità del criterio precedente), la maggiore consistenza di quest'ultimo.
5. Con successivo provvedimento, l'Amministrazione procederà a:
- rendere noti gli esiti del predetto iter istruttorio, stabilendo, sin da ora, che le imbarcazioni non inserite nella graduatoria utile per la corrente annualità 2018, saranno, in ogni caso, prese in considerazione per le successive campagne di pesca, laddove, in ragione dell'evoluzione del quadro tecnico-normativo di riferimento, dovessero risultare confermati i medesimi presupposti di fatto e di diritto per un ulteriore incremento della consistenza di flotta, anche a valere sul prossimo biennio 2019-2020;
  - modificare/aggiornare l'elenco di cui al richiamato Allegato 2 al Decreto di cui al comma 1, rideterminando, ove necessario, i contingenti individuali di cattura.
6. Fatte salve eventuali operazioni di trasferimento effettuate secondo quanto previsto da normativa vigente, laddove nel corso del triennio 2018-2020, si dovessero determinare contingenti individuali di cattura superiori a 75 tonnellate, questa Direzione Generale procederà, con proprio provvedimento, alla riassegnazione della parte eccedente nell'ambito della Quota non divisa (UNCL), unicamente a condizione che non sussistano i presupposti di fatto e/o di diritto per una redistribuzione di detta eccedenza all'interno del sistema "palangaro (LL)".

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua affissione all'albo delle competenti Autorità Marittime, che deve avvenire, entro e non oltre le ore 15 del giorno 31 maggio 2018 e contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ministero.

Roma, \_\_\_\_\_

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

**Modulo d'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema palangaro (LL)**

Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali  
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca  
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura  
Via XX Settembre, 20  
00187 – Roma

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
e residente in \_\_\_\_\_, alla via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa  
di pesca \_\_\_\_\_, iscritta al n. R.I.P. \_\_\_\_\_  
della Capitaneria di Porto di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, alla  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, armatrice dell'imbarcazione da pesca denominata  
\_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di  
\_\_\_\_\_ N° UE \_\_\_\_\_, avente le seguenti caratteristiche tecniche:  
LFT (Reg. CEE 2930/86) \_\_\_\_\_, GT (Reg. CEE 2930/86) \_\_\_\_\_, Kw (Reg. CEE 2930/86) \_\_\_\_\_.

**C H I E D E**

L'**iscrizione** della predetta imbarcazione nell'elenco in epigrafe.

A tal fine, **DICHIARA**

- 1) Che la suddetta imbarcazione:
  - è munita di regolare licenza di pesca/attestazione provvisoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (vedi copia allegata);
  - è inserita nell'elenco delle unità autorizzate all'esercizio della pesca bersaglio del pesce spada e/o dell'alalunga (solo se la licenza di pesca abilita all'impiego del sistema "palangaro");
  - risulta conforme alle vigenti disposizioni europee in materia di monitoraggio a distanza delle attività di pesca (VMS - AIS), nonché di registrazione e trasmissione cartacea e/o elettronica dei dati di cattura (vedi documentazione allegata, ove necessaria);
  - dispone di un **CONTINGENTE DI CATTURA** pari a \_\_\_\_\_ tonnellate, a far data dal \_\_\_\_\_, proveniente da \_\_\_\_\_;

2) Che, relativamente all'imbarcazione sopra indicata, la scrivente impresa di pesca non ha rinunciato, ceduto o trasferito, in via definitiva, quote di cattura del tonno rosso o beneficiato di finanziamenti pubblici derivanti da bandi di arresto definitivo, nell'ambito dei programmi di riduzione della pertinente flotta tonniere: (spazio per eventuali ulteriori dichiarazioni)

---

---

---

---

---

---

---

---

3) Che, nel periodo dal 2007 al 2017, la scrivente impresa di pesca è risultata titolare di diritti di pesca del tonno rosso, come di seguito indicato (vedi relazione allegata):

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
con l'imbarcazione sopra indicata											
con altra/e imbarcazione/i											

(\*) barrare con una X la/e casella/e d'interesse

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_